



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Bo n. 132 / 1/2013

SETTORE IX

Corpo di Polizia Municipale

Il Servizio "Mobilità Urbana"

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 – 676771 Fax 0932 248826

e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it



Prot. 118/T

IL DIRIGENTE

PREMESSO che in data 8 aprile 2013 il sig. Schininà Claudio, proprietario dell'immobile sito in via Gen. Cadorna 32/34, dovendo sostare un autocarro con cestello in via Gen. Cadorna nel tratto compreso tra la via Madonna delle Grazie e la via U. Maddalena, per il ripristino delle tegole pericolanti poste a copertura dell'immobile suddetto, chiede il divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 alle ore 16.00 del 10 aprile 2013;

CONSIDERATO che a tal fine si ritiene necessario istituire un provvedimento viabilistico di divieto di sosta con obbligo della rimozione forzata in via Gen. Cadorna nel tratto compreso tra la via Madonna delle Grazie e la via U. Maddalena, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 del 10 aprile 2013;

RITENUTO che il provvedimento amministrativo è finalizzato ad un regolare svolgimento dei lavori ed alla tutela della sicurezza delle persone, delle cose e nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5 c. 3° e 7 del Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 N° 689;

VISTO l'art. 53 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

dalle ore 10.00 alle ore 16.00 del 10 aprile 2013, il divieto di sosta, con obbligo della rimozione forzata dei veicoli in divieto, in via Gen. Cadorna nel tratto compreso tra la via Madonna delle Grazie e la via U. Maddalena.

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori a provvedere alla messa in opera e alla vigilanza sull'efficienza della necessaria prescritta segnaletica diurna e notturna di cantiere in osservanza alle norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e dall'art. 30 all'art. 43 del regolamento d'esecuzione e d'attuazione del codice della strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 così come modificato dal D.P.R. 16/09/96, n. 610.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito

Ragusa il, 8 aprile 2013

Commissario Ispettore Superiore
Maria Grazia Leggio



Il Comandante
dott. Giuseppe Puglisi
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
COMMISSARIO CAPO
(Dott.ssa Rosalba Lucenti)